

citato, e tra questi anche le norme riguardanti l'esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di gioco d'azzardo legale, di materiali informativi concernenti i rischi associati al gioco e i servizi di assistenza disponibili. La legge regionale ha stabilito, all'art. 3, c. 1, lettera c), che tali materiali informativi siano messi a disposizione dalla Regione tramite le Aziende USL e che vengano definite in merito linee di indirizzo da parte della Giunta regionale.

In applicazione di tali disposizioni, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 437 del 16 aprile 2018, avente per oggetto "L.R. 21 novembre 2014, n. 21, e s.m.i. Linee di indirizzo regionali riguardanti i materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo da esporre obbligatoriamente presso gli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del marchio regionale "Umbria no slot". Questo provvedimento persegue la finalità di sollecitare nei giocatori la consapevolezza del rischio di incorrere in un comportamento di gioco problematico; inoltre, intende favorire l'eventuale richiesta di supporto ed aiuto attraverso l'utilizzo del numero verde regionale per il gioco d'azzardo patologico (800.410.902), attivato dalla Regione a partire da marzo 2016.

La predisposizione grafica dei materiali informativi rientra nella campagna regionale di comunicazione "Umbria NO SLOT", finalizzata alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, alla quale è stata associata l'adozione della D.G.R. n. 347/2018, che all'allegato A, dal titolo "Disposizioni riguardanti l'esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di giochi d'azzardo leciti, di materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza per il gioco d'azzardo patologico, in applicazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21", riporta una serie di indicazioni riguardanti le modalità di esposizione dei materiali all'interno dei locali da gioco, con l'obiettivo di promuovere una adeguata visibilità dei messaggi informativi e garantire l'aggiornamento periodico delle informazioni veicolate.

Per una maggiore efficacia di tali misure, si ritiene necessario coinvolgere i gestori degli esercizi con offerta di giochi d'azzardo leciti, attraverso una informazione adeguata e capillare riguardo alle finalità delle disposizioni; i gestori stessi, infatti, possono contribuire a limitare il rischio del diffondersi di forme problematiche di gioco d'azzardo, anche attraverso l'esposizione di idonei materiali informativi, e svolgere in tal modo un'importante funzione sociale.

Il documento "Disposizioni riguardanti l'esposizione obbligatoria, presso i locali con offerta di giochi d'azzardo leciti, di materiali informativi sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza per il gioco d'azzardo patologico, in applicazione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e della legge regionale 21 novembre 2014, n. 21", allegato alla D.G.R. n. 347/2018 come parte integrante e sostanziale (allegato A), definisce tra l'altro i tempi di adeguamento alle nuove disposizioni (cap. 8) fissando al 31 agosto 2018 il termine per la sostituzione dei materiali informativi utilizzati precedentemente entro i locali, con quelli predisposti dalla Regione. Tuttavia le attività di diffusione dei materiali e di informazione dei destinatari del provvedimento, avviate secondo i tempi previsti, hanno incontrato maggiori difficoltà di quanto preventivato a raggiungere la vasta platea dei gestori degli esercizi, presenti in gran numero in tutto il territorio regionale, per cui si ritiene opportuno, al fine di una informazione più capillare, adottare ulteriori iniziative mirate al coinvolgimento degli esercenti anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

Per tali motivazioni, si propone di prolungare i tempi di adeguamento alle nuove disposizioni, accogliendo peraltro le richieste formulate in tal senso da organizzazioni rappresentative degli esercenti. Si propone infine di dare informazione della proroga a tutti i soggetti interessati, comprese le istituzioni deputate al controllo e le associazioni di categoria.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2018, n. 946.

L. n. 448/1998, art. 27 e L. n. 208/2015 art. 1 comma 258 - Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "**L. n. 448/1998, art. 27 e L. n. 208/2015 art. 1 comma 258 - Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019.**" e la conseguente proposta dell'assessore Antonio Bartolini;

Visti:

— la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;

— il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;

— il D.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 211 recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. n. 320/99 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 226/2000;

— la legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare il comma 628 dell'art. 1 che estende la gratuità parziale dei libri

di testo agli studenti del 1° e 2° anno dell'istruzione secondaria superiore;

— la legge n. 142/90 e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.*, in materia di Unioni dei Comuni;

— il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 con il quale si è approvato il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che abroga il D.Lgs n. 109/98 e il D.P.C.M. n. 221/1999;

— il D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (pubblicato nella G.U. n. 267 del 17 novembre 2014) con il quale si è approvato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

— l'articolo 1, comma 258, della legge n. 208/2015 che istituisce presso il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica;

Richiamata la L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

Considerato che con il decreto n. 230 del 27 febbraio 2018 del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l'anno scolastico 2018/2019 della somma complessiva di euro 103.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'esercizio finanziario 2018 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di euro **985.087,40**;

Considerato che con il decreto n. 233 del 27 febbraio 2018 del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l'anno scolastico 2018/2019 della somma complessiva di euro 10.000.000,00 per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica per l'esercizio finanziario 2018 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di euro **142.998,79**;

Ritenuto di avviare le procedure riferite alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto per l'a.s. 2018/2019;

Ritenuto pertanto di approvare per l'a.s. 2018/19 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo, contenuti nell'Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto che con il decreto n. 230 del 27 febbraio 2018 del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l'anno scolastico 2018/2019 della somma complessiva di euro 103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'esercizio finanziario 2018 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di euro **985.087,40**;

2) di prendere atto che con il decreto n. 233 del 27 febbraio 2018 del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l'anno scolastico 2018/2019 della somma complessiva di euro 10.000.000,00 per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica per l'esercizio finanziario 2018 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di euro **142.998,79**;

3) di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019 contenuti nell'Allegato 1), i "Criteri per i Comuni" (Allegato A) e il "Modulo di domanda" (Allegato B), parti integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

4) di stabilire che la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi della classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca prot.

n. 5571 del 29 marzo 2018 e ai sensi del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 781/2013;

5) di stabilire che le quote assegnate per gli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di secondo grado possono essere utilizzate a reciproca integrazione in relazione al numero effettivo degli aventi diritto al beneficio con esclusivo riferimento ai fondi assegnati con il decreto n. 230 del MIUR di cui al punto 1);

6) di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, appartenente a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € **10.632,94**;

7) di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2, L.R. n. 28/2002 sopra richiamata, l'ente titolare dell'erogazione dei benefici previsti dall' art. 27, della legge n. 448/98 e successivi D.P.C.M. attuativi e dall'articolo 1, comma 258, della legge n. 208/2015;

8) di incaricare i Comuni ad accogliere le domande prodotte dai propri residenti, sull'apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sullo stesso territorio comunale e in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori regione. I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti dalla legge, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (D.P.C.M. n. 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a);

9) di stabilire il seguente calendario:

a) **12 ottobre 2018**: termine entro il quale si possono presentare le domande al Comune di residenza, sul modello predisposto (allegato B);

b) **5 novembre 2018**: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Direzione Attività produttive lavoro formazione e istruzione, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse;

10) di demandare alla competenza del direttore della Direzione Attività produttive lavoro formazione e istruzione, la ripartizione tra i Comuni della quota spettante alla Regione Umbria del fondo statale, maggiorata dalle economie e residui dell'anno precedente, alla quale provvederà con propria determinazione dopo che i Comuni avranno effettuato la comunicazione di cui al punto 9) lett. b) e le determinazioni relative all'impegno e liquidazione delle somme assegnate;

11) di trasmettere al MIUR il Piano di riparto dei fondi ai Comuni al fine dell'accredito alla Regione delle somme ad essa spettanti, così come disposto dal comma 2, art. 3, del D.P.C.M. n. 320/99;

12) di stabilire che l'erogazione dei contributi ai beneficiari per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli utenti da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo;

13) di dichiarare che le somme assegnate e non utilizzate dai Comuni per l'anno scolastico 2018/2019, rimangono ai Comuni e saranno riutilizzate per lo stesso beneficio nell'anno successivo previa verifica delle eventuali economie da parte della Regione;

14) di incaricare la Direzione Attività produttive lavoro formazione e istruzione, di trasmettere all'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria il presente atto per la diffusione dello stesso alle Istituzioni Scolastiche della Regione affinché le medesime collaborino con le Amministrazioni comunali alla divulgazione delle informazioni e alla distribuzione dei modelli di domanda;

15) di dare incarico alla Direzione Attività produttive lavoro formazione e istruzione, perché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati nel sito internet www.regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e Contributi;

16) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

17) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Bartolini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L. n. 448/1998, art. 27 e L. n. 208/2015 art. 1 comma 258 - Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019.

Con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 art. 27, è stato introdotto il beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore che siano in possesso di particolari requisiti.

Con i D.P.C.M. nn. 320/99, 226/2000 e 211/2006 sono indicati criteri e modalità per accedere al contributo ed in particolare:

— al beneficio possono accedere gli alunni **residenti** in Umbria delle scuole secondarie di primo e secondo grado pubbliche e paritarie che appartengono a nuclei familiari con reddito rientrante nella soglia **ISEE di € 10.632,94**;

— il beneficio è attivato a domanda di chi esercita la patria potestà genitoriale dell'alunno, tramite un modello prestampato da consegnare al Comune di residenza, sia per gli alunni frequentanti Istituti scolastici ricadenti nel comune medesimo o in comuni vicini, che per studenti frequentanti Istituti scolastici di altre regioni.

Con decreto n. 230 del 27 febbraio 2018 del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l'anno scolastico 2018/2019 della somma complessiva di euro 103.000.000,00 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori per l'esercizio finanziario 2018 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di euro **985.087,40**.

Con decreto n. 233 del 27 febbraio 2018 del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni per l'anno scolastico 2018/2019 della somma complessiva di euro 10.000.000,00 per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica per l'esercizio finanziario 2018 e che risulta destinata alla Regione Umbria la somma complessiva di euro **142.998,79**.

Si ritiene necessario procedere alla definizione dei criteri e modalità per l'individuazione degli aventi diritto al beneficio, per la pubblicizzazione del provvedimento, per la raccolta delle domande degli aventi diritto da parte dei Comuni e per poter richiedere la collaborazione delle Istituzioni scolastiche all'apertura delle attività didattiche, che si sintetizzano di seguito:

- l'Ente titolato all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno, come disposto dalla L.R. n. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni;

- alla Regione compete (comma 2, art. 27 legge n. 448/98) di individuare le modalità di ripartizione tra i Comuni dei finanziamenti trasferiti dallo Stato, la predisposizione del relativo piano di riparto e l'invio dello stesso al MIUR, al fine dell'accredito dei fondi spettanti;

- la somma da assegnare alle singole Amministrazioni comunali è individuata, in base al numero delle domande accolte dai Comuni, dalle disponibilità finanziarie costituite dal finanziamento statale e dalle economie e residui dell'anno precedente.

Le domande dovranno essere presentate direttamente al Comune di residenza entro la data del **12 ottobre 2018**.

Il Comune può avvalersi della collaborazione delle scuole (D.P.C.M. n. 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a).

I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, con verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e, per i casi di frequenza extra-regionale, della non sovrapposizione dello stesso beneficio.

I Comuni dovranno comunicare alla Regione, **entro e non oltre il 5 novembre 2018**, il numero delle richieste accolte suddivise fra le due categorie:

- scuola secondaria di 1° grado, e primo e secondo anno di scuola secondaria di 2° grado
- scuola secondaria di 2° grado, dal terzo anno in poi.

La ripartizione dei fondi ai Comuni sarà effettuata dal direttore della Direzione Attività produttive lavoro formazione e istruzione, con propria determinazione, provvedendo contestualmente all'invio del Piano di Riparto al MIUR.

Si ritiene che venga dato mandato alla Direzione Attività produttive lavoro formazione e istruzione, di trasmettere la presente deliberazione e relativi allegati 1), A) e B), all'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, affinché provveda a rendere noto alle Istituzioni scolastiche quanto di competenza.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO 1)

Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a.s. 2018/2019

1. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Sono destinatari dei contributi gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Umbria appartenenti a famiglie che presentino un valore I.S.E.E. 2018, in corso di validità, inferiore o uguale ad € 10.632,94.

Il valore I.S.E.E. viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, dei Decreti Ministeriali nn. 363 del 29 dicembre 2015, 146 dell'1 giugno 2016 e 138 del 13 aprile 2017 e della Legge n. 89 del 26 maggio 2016.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 affianca all'I.S.E.E. ordinario o standard ulteriori I.S.E.E. da utilizzarsi per la richiesta alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare, in particolare per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi (art. 7). L'I.S.E.E. ordinario inoltre può essere sostituito dall'ISEE Corrente (con validità due mesi) calcolato in seguito a significative variazioni reddituali conseguenti a variazioni della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo (art. 9).

Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo per i libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU e l'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione o, qualora vi siano impedimenti, richiederla al dichiarante.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'Ente titolato all'erogazione del beneficio è il Comune di residenza dell'alunno, come disposto dalla L.R. 16 dicembre 2002, n. 28, che prescrive che tutti gli interventi per il diritto allo studio sono attuati dai Comuni di residenza degli alunni.

I Comuni provvederanno ad emanare il proprio avviso/bando nel rispetto dei criteri di cui al presente allegato.

La compilazione della domanda dovrà essere effettuata da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente se maggiorenne.

La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo) e va consegnata contestualmente alla presentazione della domanda secondo le modalità ivi contenute.

3. COMPETENZE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Competente all'erogazione del beneficio è il **Comune di residenza dello studente**.

Si ricorda in proposito che il DPCM 320/99 così come integrato dai DPCM 226/00 e 211/06 prevede la facoltà di avvalersi della collaborazione delle scuole nella fase di raccolta delle domande e di erogazione del beneficio.

Studenti residenti in Umbria e frequentanti scuole localizzate in altra Regione possono richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza *oppure*, solo qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il criterio della frequenza, possono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata.

In ogni caso il contributo delle due Regioni non può essere cumulato.

Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati.

4. DETERMINAZIONE IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Una volta terminata l'istruttoria che compete ai Comuni, sulla base del numero complessivo delle domande ammissibili, la Regione approva il piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni.

A loro volta i Comuni determineranno gli importi dei contributi da attribuire agli studenti, tenendo conto dei vincoli di cui al successivo paragrafo 5.

5. VINCOLI NELL'EROGAZIONE DEL BENEFICIO

La misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione libraria adottata dalla classe frequentata, così come previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 5571 del 29/03/2018 e ai sensi del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 781/2013;

Il Comune potrà erogare le risorse disponibili per coprire il fabbisogno effettivo utilizzando, a reciproca integrazione, le quote di finanziamento destinate agli studenti delle scuole dell'obbligo e delle scuole secondarie superiori solo con riferimento ai fondi destinati con il Decreto Ministeriale n. 230/2018, con il quale è stata assegnata alla Regione Umbria la somma complessiva di € 985.087,40.

Le risorse di € 142.998,79 assegnate alla Regione Umbria con il Decreto Ministeriale n. 233/2018, per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributo o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi i corsi di istruzione scolastica sono destinate esclusivamente agli allievi fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione **scolastica**.

6. TEMPI

Entro il 12 ottobre 2018: presentazione delle domande esclusivamente al Comune di residenza.

Entro il 5 novembre 2018: termine entro il quale dovranno pervenire alla Regione Umbria, Direzione attività produttive lavoro formazione e istruzione, le comunicazioni dei Comuni relative al numero delle richieste accolte, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.

7. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti.

I controlli devono interessare almeno un campione non inferiore al 5% delle domande ammesse, con possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto all'eventuale restituzione di quanto l'ente ha già erogato. Resta ferma l'applicazione delle norme penali vigenti.

ALLEGATO A)**CRITERI PER I COMUNI****Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2018-2019**

La Regione dell'Umbria, al fine dell'attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019, fornisce i seguenti criteri:

1. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di **€ 10.632,94**.
Il valore I.S.E.E. viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, dei Decreti Ministeriali nn. 363 del 29 dicembre 2015, 146 dell'1 giugno 2016 e 138 del 13 aprile 2017 e della Legge n. 89 del 26 maggio 2016.
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'I.S.E.E., può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l'attestazione I.S.E.E. potrà essere acquisita dal Comune successivamente.
Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell'I.S.E.E. (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l'attestazione I.S.E.E. definitiva.
2. Gli interessati dovranno:
 - presentare la domanda direttamente **al Comune di residenza dell'alunno entro il 12 ottobre 2018** sull'apposito modello predisposto (Allegato B), reperibile sul sito internet della Regione, www.regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e contributi, presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole;
 - attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E., pari o inferiori ad **€ 10.632,94**.
 - Dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.
3. I Comuni accolgono le domande prodotte dai propri residenti sull'apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole con sede sul territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione.
I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti, con verifica per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole.
4. La titolarità dell'intervento per l'erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni, i quali ne stabiliscono le modalità attuative, fermo restando il requisito della residenza anagrafica, assicurando l'intervento agli studenti sotto soglia I.S.E.E. prevista al punto 1, includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano scuole di altre regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio.
5. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Umbria, il numero delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio (previa disamina delle stesse), tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, entro il **5 novembre 2018**.

6. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari, da parte dei Comuni, è subordinata alla **presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo**. La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo).
7. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo.

ALLEGATO B

MODULO DI RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER LA
FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO

Anno Scolastico 2018/2019

AL COMUNE DI _____

Generalità del richiedente

COGNOME		NOME	
Luogo e data di nascita			
CODICE FISCALE			

residente in codesto Comune

Via/Piazza/		N. Civico	
Recapito Telefonico			

in qualità di _____ dello studente

COGNOME	NOME		
Luogo di Nascita		Data di nascita	
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA DA FREQUENTARE NELL'A.S. 2018/2019			
Via/Piazza		N. Civico	
Comune		Provincia	
Classe da frequentare nell'a.s. 2018/2019 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>			
Ordine e grado di scuola Secondaria di 1° grado <input type="checkbox"/> Secondaria di 2° grado <input type="checkbox"/>			

CHIEDE

di accedere al beneficio di cui all'art. 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e all' art. 1 comma 258 della L. 208/2015 inerente la fornitura gratuita o il contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2018/2019.

A tal fine, il sottoscritto dichiara: (*barrare la casella che interessa*)

- che dal calcolo effettuato ai sensi del DPCM 159/13 e rilasciato in data _____ dall'Ente¹ _____, risulta un I.S.E.E.² di € _____, che non è superiore a quello previsto per fruire del contributo per i libri di testo, ovvero ad **€ 10.632,94**
- che ha già presentato a codesto Comune attestazione I.S.E.E. ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13 di € _____ per usufruire del seguente beneficio³ _____ e che la stessa risulta tuttora valida⁴
- di **non aver** presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione
- di **non aver** presentato domanda per ottenere contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali
- di **aver** presentato domanda per ottenere contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali al Comune di _____ in data _____ a seguito del piano di distribuzione straordinaria e gratuita di libri di testo per le famiglie degli studenti residenti nei Comuni terremotati.

Il richiedente dichiara, inoltre, di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione.

Il richiedente autorizza gli Enti attuativi degli interventi al trattamento dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese per le finalità e modalità di servizio, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016.

Data _____

Firma del richiedente

¹ Indicare l'Ente che ha rilasciato la dichiarazione (ad esempio sede o agenzia INPS, Centro assistenza fiscale - CAF).

² Il valore I.S.E.E. viene determinato ai sensi del DPCM 159/13. Secondo quanto disposto dalla circolare INPS n. 171 del 18/12/2014, l'attestazione viene resa disponibile **entro 10 giorni** lavorativi dalla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e non più immediatamente come negli anni precedenti. Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione riportante l'I.S.E.E., può essere comunque presentata la domanda allegando copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). In questo caso l'attestazione I.S.E.E. potrà essere acquisita dal Comune successivamente. **Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell'I.S.E.E. (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l'attestazione I.S.E.E. definitiva.**

³ Indicare per la richiesta di quale precedente beneficio sociale è stata presentata la dichiarazione sostitutiva I.S.E.E. all'Amministrazione Comunale.

⁴ La Circolare dell'INPS n. 171/2014 stabilisce che la validità dell'attestazione I.S.E.E. va dal momento della presentazione della domanda per accedere al beneficio, fino al 15 gennaio dell'anno successivo.